

DOMANDA

1) Rilevato che in ordine ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa il Bando di gara a pag. 4, prevede che ciascuno dei due servizi debba contenere congiuntamente tutte le classi e categorie indicate nella tabella per i rispettivi importi, considerato che la prevista limitazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale costituisce criterio che rischia di disattendere l'obiettivo di garantire il più ampio accesso alle procedure di gara, si chiede di valutare l'opportunità, come da prassi consolidata nelle procedure di verifica preventiva della progettazione di non prevedere che ciascuno dei due servizi debba contenere congiuntamente tutte le classi e categorie ma che sia sufficiente quindi, come previsto anche dalle Linee Guida Anac n.1, comprovare il possesso del requisito semplicemente con due servizi analoghi per ogni classe e categoria.

2) Inoltre con riferimento ai requisiti richiesti, premesso che le Linee Guida Anac n. 1 stabiliscono che: "ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare", chiediamo cortesemente di confermare che, esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16).

RISPOSTA

1) REQUISITI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA (SVOLGIMENTO 2 SERVIZI)

Si rileva che e' la stessa linea guida n. 1 dell' Anac a caratterizzare in modo diverso e piu' restrittivo anche il requisito in questione per quanto riguarda gli appalti di verifica e validazione dei progetti.

Infatti, oltre alla contrazione del periodo di riferimento (5 anni anziche' 10), il punto 2.2.2.1 let. c) del paragrafo IV testualmente recita:

"c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e architettura, (.....), relativi ai lavori **appartenenti ad ognuna delle classi e categorie** dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (.....) per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, **calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie** e riferiti ecc. (.....)"

mentre

il punto 2.3 let. b) del paragrafo VII testualmente recita:

"b. avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno **due appalti** di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al **50% di quello oggetto dell'appalto** da affidare e di natura analoga allo stesso.", rinviando poi il concetto di analogia alla suddivisione in classi e categorie di opere di cui al d.m. 17/06/2016.

Quindi in questo secondo caso prevale il concetto di appalto considerato in modo unitario non inferiore al 50% di quello da affidare, anche con riferimento alle classi e categorie ivi previste.

2) **EQUIVALENZA CATEGORIE:** Si conferma esemplificazione illustrata.